



CITTA' di GALATONE

Prov. di Lecce

DELIBERA DELLA GIUNTA MUNICIPALE N. 22 DEL 03/02/2016

OGGETTO: Tributo Speciale Deposito in Discarica R.S.U. (Ecotassa) di cui alla D.D. Regione Puglia N° 682 del 24/12/2015. Nomina legale difensore degli interessi del Comune innanzi al TAR di Lecce.

L'anno **2016**, il giorno **3** del mese di **febbraio** alle ore 19:15 nella Residenza Comunale, convocata nelle forme di Legge, si è riunita la Giunta Municipale nelle sotto elencate persone:

Componenti		Presente	Assente
NISI Livio	Sindaco	X	
BOTRUGNO Claudio	Vice Sindaco	X	
COLAZZO AURELIO	Assessore	X	
CAMPA Annamaria	Assessore	X	
DALL'OCO Sondra	Assessore	X	
CHIRIVI' Valerio	Assessore	X	
Totale		6	0

Partecipa alla seduta il Segretario Generale del Comune Dott. Angelo RADOGNA

Assume la Presidenza il Sindaco NISI Livio il quale, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e li invita a discutere e deliberare sulla proposta in oggetto sopraindicato.

La Giunta Municipale

Esaminata la proposta di deliberazione relativa all'oggetto, sulla quale sono stati espressi, ai sensi dell'art. 49 del D.L.vo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali – TUEL, i relativi pareri:

Ritenuta detta proposta di deliberazione debitamente motivata;

Visto il TUEL approvato con D.L.vo 267/2000 e ritenuta la competenza a deliberare ai sensi dell'art. 48;

Ad unanimità di voti resi nelle forme di legge

Delibera

- Di approvare, per quanto in premessa, la proposta di deliberazione che si allega al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale;

Il **Sindaco**

NISI Livio

Il Segretario Generale

(Dott. Angelo RADOGNA)



CITTA' di GALATONE

Prov. di Lecce

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE N. 28 del 03/02/2016		
SETTORE PROPONENTE 6° Settore: Ambiente - Demanio - Servizi Cimiteriali - Patrimonio - Toponomastica	SERVIZIO	Il compilatore Michele Caputo
OGGETTO	Tributo Speciale Deposito in Discarica R.S.U. (Ecotassa) di cui alla D.D. Regione Puglia N° 682 del 24/12/2015. Nomina legale difensore degli interessi del Comune innanzi al TAR di Lecce.	
Si attesta che l'istruttoria è stata effettuata nel rispetto delle Leggi, dello Statuto, dei Regolamenti e che i relativi documenti sono conservati C/o l'Ufficio proponente. Si attesta, inoltre, che la compilazione della proposta è conforme alle risultanze dell'istruttoria.		
Il compilatore Michele Caputo _____		
Ai sensi dell'art. 49 del T.U. 18.08.2000, n.267 sulla proposta deliberazione i sottoscritti esprimono i pareri che seguono:		
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO	Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere: Favorevole per i seguenti motivi _____ <input type="checkbox"/> Propone di dichiararla immediatamente eseguibile: Data 03/02/2016 IL DIRIGENTE DEL SETTORE Ing. Luca MIGLIACCIO (FIRMA DIGITALE)	
IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA	Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere: Favorevole per i seguenti motivi _____ Data 03/02/2016 Il Responsabile del Settore Finanziario CUPPONE Sebastiano (FIRMA DIGITALE)	

SEDUTA DEL 03/02/2016 ORE 19:15 ESITO: APPROVATA

Il Segretario Generale
Dott. Angelo RADOGNA

TESTO DELLA PROPOSTA

OGGETTO	Tributo Speciale Deposito in Discarica R.S.U. (Ecotassa) di cui alla D.D. Regione Puglia N° 682 del 24/12/2015. Nomina legale difensore degli interessi del Comune innanzi al TAR di Lecce.
---------	---

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO

- che il Comune di Galatone procede alla raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, che sono poi sottoposti ad un complesso procedimento che si articola nel previo trattamento di selezione automatica e di biostabilizzazione così ricavando, dai rifiuti biostabilizzati, una frazione secca ed una umida;
- che tale complesso procedimento avviene per il tramite dei trattamenti che vengono eseguiti presso l'impianto ove vengono conferiti i rifiuti del Comune ricorrente,

CONSIDERATO

- che con determina Dirigenziale n. 276 del 27.12.2013 e con successive determine n. 225 del 28.10.2014 e n. 18 del 15.01.2015 la Regione Puglia ha approvato l'aliquota di tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi urbani dovuto per l'anno 2014 per ciascun Comune della provincia di Lecce, negando il riconoscimento della premialità prevista dall'art. 3, co. 40, L. 549/95;
- che la Regione ha ritenuto così di fare applicazione dell'art. 7 comma 8 della L.R. 30.12.2011 n. 38 che, a decorrere dal 1° gennaio 2014, ha fissato l'ammontare dell'Ecotassa per il deposito in discarica di ogni tonnellata di rifiuti solidi urbani "a partire dall'aliquota massima di euro 25,82 a tonnellata";
- che la determinazione del tributo speciale (d'ora in poi Ecotassa) effettuata da parte della Regione non ha considerato il particolare e complesso trattamento al quale i rifiuti sono assoggettati prima del conferimento in discarica con l'esito finale della produzione degli scarti e/o sovvalli per i quali la legislazione statale prevede un abbattimento della ecotassa al 20%;
- che i provvedimenti regionali sono stati impugnati innanzi al TAR Lecce, che, con ordinanza n. 2356 del 10.07.2015, ha accolto la tesi della riconducibilità dei rifiuti conferiti in discarica agli "scarti e sovvalli di impianti di selezione automatica";
- che il TAR ha rimesso gli atti alla Corte Costituzionale affinché accerti la contrarietà della normativa regionale con quella nazionale;
- che con determina n. 428 del 07/10/2015 la Regione Puglia ha determinato la misura dell'ecotassa a carico dei Comuni della Provincia di Lecce per l'anno 2015 non tenendo conto dei principi affermati dal TAR di Lecce ed anche tale determina è stata impugnata innanzi al TAR;
- che con proprio precedente atto n° 209 del 15.10.2015 questa Giunta affidava ampio mandato all'Avv. Luigi Quinto da Lecce per impugnare innanzi al TAR di Lecce la citata determinazione regionale n° 428/2015;

CONSIDERATO, altresì, che con determina n. 682 del 24/12/2015 la Regione Puglia ha fissato la misura dell'ecotassa a carico dei Comuni della Provincia di Lecce per l'anno 2016, ancora una volta

obliterando i principi affermati dal TAR di Lecce nell'ordinanza n. 2356 del 10.07.2015;

DATO ATTO che è opportuno impugnare il nuovo provvedimento regionale N° 682/2015, al fine di far rilevare la sua contrarietà con quanto in precedenza affermato dallo stesso TAR e non decadere sia dall'azione di annullamento, sia dalla possibilità di chiedere il rimborso delle maggiori somme versate all'esito del pronunciamento della Corte Costituzionale;

RITENUTO di confermare l'incarico allo stesso Avv. Luigi Quinto, che ha già rappresentato il Comune nel giudizio in narrativa citato e concernente la medesima questione;

VISTE le disposizioni di cui al D.Lgs. 267/2000;

ACQUISITI i pareri richiesti ed espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/00,

con voti unanimi espressi nei modi e forme di legge;

DELIBERA

Le premesse sono parte integrante del presente atto:

- 1) **NOMINARE** l'Avv. Luigi Quinto, da Lecce, con studio legale in via Garibaldi n. 43, difensore dell'Ente innanzi al TAR Lecce, munendolo di ogni più ampia facoltà di legge nell'interesse del Comune;
- 2) **AUTORIZZARE** il Sindaco a rappresentare l'Ente nel giudizio sopra dettagliato, conferendogli ampio mandato;
- 3) **DEMANDARE** al responsabile del servizio incaricato la predisposizione dell'atto determinativo per l'assunzione dell'impegno di spesa, già preventivato dal legale incaricato nella misura di € 500,00 oltre accessori di legge;
- 4) **COMUNICARE** copia del presente atto al professionista incaricato.

Con separata votazione, unanime e palese, la presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.